



Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

- Vista** la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;
- Vista** la legge 20 settembre 1980, n. 574, sull'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
- Vista** la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli Enti locali;
- Vista** la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
- Vista** la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonché disposizioni relative alla Polizia di stato, agli Agenti di custodia ed al Corpo forestale dello stato;
- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
- Visto** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri, modificato con decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
- Vista** la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento della attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
- Visto** il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità;
- Visto** il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente il riordino dell'Arma dei carabinieri;
- Visto** il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

- amministrativa;
- Visto** il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, emanato in applicazione dell'articolo 5, comma 2, del sopracitato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente, tra l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di merito, nonché la composizione delle commissioni esaminatrici, modificato con decreti ministeriali 11 maggio 2001 e 26 settembre 2002;
- Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Visto** il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, e successive modificazioni;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
- Visto** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;
- Visto** il decreto ministeriale 27 maggio 2005, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, che, nel definire, tra l'altro, i ruoli dell'Arma dei carabinieri nei quali avverrà nell'anno 2006 il reclutamento del personale femminile, ha fissato al 100% l'aliquota massima di detto personale che potrà essere nominato sottotenente nel ruolo speciale dell'Arma stessa;
- Vista** la legge 30 novembre 2005, n. 244, che ha autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela della salute fino a 96 unità di personale, da considerare in soprannumero rispetto all'organico vigente dell'Arma dei carabinieri;
- Vista** la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della sanità militare, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare;
- Vista** la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanità militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
- Vista** la legge 3 febbraio 2006, n. 27, che, allo scopo di garantire la tempestiva immissione in ruolo degli ufficiali di cui alla tabella prevista dall'articolo 3, comma 2, della sopracitata legge 30 novembre 2005, n. 244, ha autorizzato il Ministro della difesa ad indire un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento fino a 20 sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale, in servizio, che alla data di scadenza del bando di concorso abbiano prestato, senza demerito, servizio per almeno 24 mesi,

DECRETA

Articolo 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di **20** (venti) sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri riservato agli ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri in servizio che, *alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui al successivo articolo 4, comma 1*, abbiano completato 24 mesi di servizio senza demerito in tale posizione (comprensivi di quelli prestati da allievo ufficiale in ferma prefissata) e non vengano a superare il 34° anno di età.
2. Nel concorso di cui al comma 1 il numero dei posti potrà subire modificazioni, fino alla data

di approvazione della relativa graduatoria di merito, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze dell'Arma dei carabinieri connesse alla consistenza del ruolo speciale degli ufficiali dell'Arma stessa.

3. Resta impregiudicata per la Direzione Generale per il personale militare la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili nè prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2006.

Articolo 2 ***Svolgimento del concorso***

1. Lo svolgimento del concorso di cui all'articolo 1 prevede:
 - a. due prove scritte;
 - b. valutazione dei titoli di merito;
 - c. prove di efficienza fisica;
 - d. accertamenti sanitari;
 - e. accertamenti attitudinali;
 - f. prova orale;
 - g. prova orale facoltativa di lingua straniera, a scelta del concorrente tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.
2. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, i concorrenti all'atto dell'approvazione, con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 15, della graduatoria di merito del concorso (presumibilmente entro il *31 luglio 2006*) dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel comma 1.

Articolo 3 ***Requisiti***

1. Al concorso di cui all'articolo 1 possono partecipare solo gli ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri in servizio che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui al successivo articolo 4, comma 1, abbiano completato 24 mesi di servizio senza demerito in tale posizione (comprensivi di quelli prestati da allievo ufficiale in ferma prefissata) e non vengano a superare il 34° anno di età. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con il suddetto limite massimo di età.
2. Le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite a concorrenti di entrambi i sessi.
3. I partecipanti al concorso non devono essere imputati per delitti non colposi ovvero sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, né devono trovarsi in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di ufficiale dell'Arma dei carabinieri.
4. La nomina a sottotenente in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri è, inoltre, subordinata:
 - al riconoscimento del possesso della piena idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio militare quali ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri da accertarsi con le modalità previste dal presente decreto. In particolare i concorrenti dovranno avere una

statura non inferiore:

- a metri 1,70, se di sesso maschile;
 - a metri 1,65, se di sesso femminile;
- al possesso delle qualità morali e di condotta richieste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e al non aver tenuto i comportamenti previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n. 382, citata nelle premesse, da accertarsi d'ufficio, con le modalità previste dalla vigente normativa, dall'Arma dei carabinieri.

5. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel successivo articolo 4, comma 1. Inoltre, quelli di cui ai commi 4 e 5 devono essere mantenuti sino alla data di nomina a sottotenente in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri.

Articolo 4

Presentazione delle domande - Termini e modalità

1. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere:
 - a. redatte sull'apposito modulo (fac-simile in Allegato "A", che costituisce parte integrante del presente decreto, disponibile anche sui siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it);
 - b. sottoscritte dagli interessati (la firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione). *La mancata sottoscrizione della domanda determinerà il non accoglimento della medesima;*
 - c. spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, al Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare – I Reparto – 1^a Divisione reclutamento ufficiali – 2^a Sezione - presso il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - viale Tor di Quinto n. 119 – 00191 Roma, a pena di decadenza, *entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana*. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
2. Copia della domanda dovrà essere presentata al Comando del Reparto/Ente presso il quale il concorrente è in forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al successivo articolo 5.
3. Gli ufficiali impiegati all'estero, in località ove non vi siano autorità diplomatiche e/o consolari, potranno compilare la domanda anche su modello non conforme, purché contenente gli stessi dati di cui all'Allegato "A" e presentarla al comando di appartenenza, che provvederà a trasmetterla immediatamente al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. Per la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'autorità/comando ricevente.
4. Nella domanda i concorrenti, consapevoli delle conseguenze penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, dovranno dichiarare:
 - a. i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita), la residenza ed il codice fiscale e, qualora in servizio, numero di matricola meccanografica;
 - b. la lingua straniera nella quale intendano sostenere la prova facoltativa (una sola a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo);
 - c. il possesso della cittadinanza italiana;
 - d. lo stato civile;
 - e. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della

- cancellazione dalle liste medesime;
- f. di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di non avere in corso procedimenti penali nè procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovranno indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale. I concorrenti dovranno impegnarsi, altresì, a comunicare al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento ed al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare - I Reparto – 1^a Divisione reclutamento ufficiali – 2^a Sezione, qualsiasi variazione della loro posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente;
 - g. il diploma di istruzione secondaria di secondo grado posseduto, con il relativo voto;
 - h. grado, Reparto/Ente di appartenenza ed il corso A.U.F.P. di provenienza;
 - i. la data di compimento del 24° mese di servizio;
 - j. il possesso di eventuale/i titolo/i di merito che ritengano utile/i ai fini della valutazione dei titoli di cui all'articolo 11;
 - k. il possesso di eventuale/i titolo/i di preferenza tra quelli indicati nell'Allegato "D", che costituisce parte integrante del presente decreto;
 - l. il recapito al quale desiderano ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, possibilmente, del numero telefonico e dell'indirizzo e-mail.

I concorrenti dovranno, altresì, segnalare tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare presso il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Ufficio reclutamento e concorsi - viale Tor di Quinto n. 119 – 00191 Roma, a mezzo telegramma o fax (06/3356.6906) ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dei recapiti da parte dei concorrenti oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

5. Il concorrente, qualora lo desideri, ha facoltà di allegare alla domanda di partecipazione al concorso ogni atto o documento ritenuto utile, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ad integrazione di quanto dichiarato relativamente alle lettere g), j) ed k) del precedente comma 4.
6. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione Generale per il personale militare potrà richiedere, tramite il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda riportato nel già citato Allegato "A" al presente decreto.

Articolo 5

Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio

1. I Comandi, una volta ricevuta la copia della domanda di partecipazione al concorso dagli

ufficiali interessati, dovranno trasmettere al più presto possibile, e comunque **non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 1**, al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Ufficio reclutamento e concorsi - Viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 – Roma, copia del libretto personale, copia dello stato di servizio, attestazione e dichiarazione di completezza, aggiornati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Articolo 6

Esclusioni

1. La Direzione Generale per il personale militare può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi ufficiale che non fosse ritenuto in possesso dei prescritti requisiti, nonché dichiarare il medesimo decaduto dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato dopo la nomina.

Articolo 7

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate le seguenti commissioni:
 - a. la commissione esaminatrice per le prove scritte, per la valutazione dei titoli, per la prova orale, per la prova facoltativa di lingua straniera e per la formazione della graduatoria;
 - b. la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica;
 - c. la commissione per gli accertamenti sanitari;
 - d. la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al comma 1, lettera a. sarà composta da:
 - un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
 - tre ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri, membri;
 - un docente o esperto di materie letterarie, membro aggiunto per le prove scritte di cultura generale e di cultura tecnico - professionale;
 - un docente o esperto di diritto, membro aggiunto per la prova orale;
 - un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
 - un ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a capitano o un dipendente civile della Amministrazione della difesa, appartenente all'area funzionale "C", con profilo professionale corrispondente almeno alla posizione "C/2", segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica, di cui al comma 1, lettera b., sarà composta da:
 - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
 - due ufficiali dell'Arma dei carabinieri, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.Detta Commissione si avvarrà, durante l'espletamento delle prove, di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di personale medico.

4. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al comma 1, lettera c., sarà composta da:
 - un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;

- due ufficiali medici, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano, svolgerà anche le funzioni di segretario.

Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti anche esterni.

5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al comma 1, lettera d., sarà composta da:
- un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, presidente,
 - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri con qualifica di perito settore attitudinale, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, membro;
 - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, psicologo iscritto all'albo, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, membro.

Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei membri svolgerà anche le funzioni di segretario.

Detta commissione si avvarrà del contributo tecnico-specialistico di personale del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri.

Articolo 8

Documenti di riconoscimento

1. Alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari ed attitudinali ed alle prove d'esame i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validità, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

Articolo 9

Prove scritte

1. Gli ufficiali che abbiano presentato domanda di partecipazione ed a cui non sia stata data comunicazione di esclusione dal concorso dovranno sostenere le seguenti prove scritte:
 - a. una prova scritta di cultura generale;
 - b. una prova scritta di cultura tecnico-professionale.
2. I programmi della seconda prova scritta sono riportati nell' Allegato "B" al presente decreto.
3. Dette prove, della durata massima di sei ore, avranno luogo presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Viale Tor di Quinto n. 155 – Roma, nei giorni **4 e 5 aprile 2006**, con inizio non prima delle ore 08,30. Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento di dette prove saranno rese note mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a serie speciale, del **21 marzo 2006** che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, disponibile anche sui siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it. Nella stessa *Gazzetta Ufficiale*, - 4^a serie speciale, del **21 marzo 2006** tale pubblicazione potrà essere rinviata ad una data successiva.
4. Gli ufficiali, *senza attendere alcun preavviso*, dovranno presentarsi nel giorno previsto, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti della ricevuta della raccomandata con cui hanno spedito la domanda e della carta di identità o di altro documento di riconoscimento, di cui all'articolo 8.
5. Essi dovranno portare una penna a sfera ad inchiostro indelebile blu o nero, mentre la carta sarà loro fornita sul posto.

6. Gli ufficiali assenti al momento dell'inizio delle prove saranno senz'altro esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
7. Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle predette prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Durante lo svolgimento delle prove sarà consentita solo la consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione direttamente dalla Commissione esaminatrice.
8. Le prove scritte si intenderanno superate se gli ufficiali avranno riportato in ciascuna di esse una votazione non inferiore a 18/30¹.
9. Gli ufficiali che non abbiano superato le prove scritte non riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma potranno chiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire dal 30° giorno successivo alla data di svolgimento delle prove, al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare - U.D.G. Sezione Relazioni con il Pubblico - Palazzo Esercito - Via XX Settembre 123/A - 00187 Roma - tel. 06/4735.5941, 06/4735.4548 e 06/4986.4613, ovvero al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/8098.2935 ovvero consultando i siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it.

Articolo 10 ***Valutazione dei titoli***

1. Saranno valutati dalla commissione esaminatrice di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), i titoli dei soli ufficiali che abbiano sostenuto entrambe le prove scritte.
2. La commissione provvederà alla valutazione dei titoli assegnando a ciascun ufficiale un punteggio, espresso in trentesimi, fino ad un massimo di 10/30¹, così ripartiti:
 - a. durata e qualità del servizio militare prestato, da valutare in base alla documentazione matricolare e caratteristica: fino a 6 punti;
 - b. titolo di studio: fino a 2 punti;
 - c. eventuali altri titoli e benemerienze: fino a 2 punti.
3. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e, qualora non desumibili dalla documentazione matricolare e caratteristica, dovranno essere espressamente dichiarati nella domanda, unitamente a tutti gli elementi utili alla loro valutazione.

Articolo 11 ***Prove di efficienza fisica***

1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica i concorrenti che avranno superato entrambe le prove scritte di cui al precedente articolo 9.
2. La convocazione a dette prove sarà data a mezzo lettera raccomandata, assicurata o telegramma tramite il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi. Nella comunicazione verrà indicata la sede presso la quale avranno luogo le suddette prove.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per le

prove di efficienza fisica sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovrà far pervenire al predetto Centro – Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax – n. 06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potrà essere disposta solo se la stessa risulti compatibile con le date di svolgimento delle prove orali, di approvazione della graduatoria finale di cui all'articolo 16 e di inizio del corso applicativo.

4. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalità definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri, emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse.

Alle prove di efficienza fisica tutti i concorrenti convocati dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica e produrre il certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie, pubbliche o private convenzionate, i quali, in tali ambiti, esercitino l'attività di medici specializzati in medicina dello sport. *La mancata presentazione di detto certificato determinerà la non ammissione del concorrente a sostenere le prove di efficienza fisica.*

I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentarsi muniti di referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata, entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalità indicate nel successivo articolo 12, comma 4.

5. Le prove di efficienza fisica, *per i concorrenti di sesso maschile*, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi obbligatori, con le modalità a fianco di ciascuno indicate:

- corsa 1000 metri piani (tempo massimo 5');
- piegamenti sulle braccia (minimo 13, tempo limite 2');
- salto in alto (minimo 110 cm, massimo tre tentativi).

Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i citati concorrenti di sesso maschile è riportato nell'Allegato "C", che costituisce parte integrante del presente decreto.

6. Le prove di efficienza fisica, *per i concorrenti di sesso femminile*, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi obbligatori, con le modalità a fianco di ciascuno indicate:

- corsa 1000 metri piani (tempo massimo 5' e 35'');
- piegamenti sulle braccia (minimo 8, tempo limite 2');
- salto in alto (minimo 90 cm, massimo tre tentativi).

Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso femminile è riportato nell'Allegato "C", che costituisce parte integrante del presente decreto.

7. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori, indicati per i concorrenti di sesso maschile nel comma 5 e per quelli di sesso femminile nel comma 6, determinerà giudizio di non idoneità e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti sanitari ed attitudinali e l'esclusione dal concorso.

Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori, invece, determinerà giudizio di idoneità alle prove di efficienza fisica, senza attribuzione di alcun punteggio.

Il citato Allegato "C" contiene disposizioni circa le modalità di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi.

8. Per motivi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa delle fasi concorsuali, tenuto conto che la tipologia e le modalità di svolgimento degli esercizi di cui ai precedenti commi 5 e 6 sono le stesse dell'articolo 12, commi 5 e 7, del bando di concorso ordinario indetto con decreto dirigenziale 1° agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale, n. 63, del 9 agosto 2005, i partecipanti ad entrambi i citati concorsi, qualora non siano trascorsi più di trenta giorni dalla data di svolgimento delle prove di efficienza fisica per un concorso, saranno esonerati dalla ripetizione delle stesse prove. In tal caso ai fini del giudizio di “idoneità” o “non idoneità” saranno presi in esame i risultati conseguiti in precedenza.

Articolo 12 ***Accertamenti sanitari***

1. Gli ufficiali che avranno superato le prove di efficienza fisica saranno sottoposti presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 119 - Roma, a cura della commissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c., all'accertamento dell'idoneità fisica al servizio militare quali ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.
2. L'idoneità psicofisica degli ufficiali sarà accertata con le modalità previste dalle Direttive Tecniche della Direzione Generale della Sanità Militare, emanate in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n.114, citato nelle premesse, per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e con quelle definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, entrambi citati nelle premesse.
3. L'ufficiale che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti sarà considerato rinunciataro e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovrà far pervenire al predetto Centro – Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax – n. 06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potrà essere disposta solo se la stessa risulti compatibile con le date di svolgimento delle prove orali, di approvazione della graduatoria finale, di cui all'articolo 15 e di inizio del corso applicativo.
4. Gli ufficiali di sesso femminile dovranno presentarsi agli accertamenti sanitari muniti di referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata, entro i cinque giorni precedenti la data degli accertamenti sanitari (qualora gli accertamenti sanitari vengano svolti a distanza di tempo dalle prove di efficienza fisica). In caso di positività del test di gravidanza la Commissione non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del già citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare.
5. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti sanitari, che sarà comunicato per iscritto seduta stante agli interessati, è definitivo. Pertanto, gli ufficiali giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.
6. Per motivi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, tenuto conto che le modalità di accertamento dell'idoneità fisica al servizio militare quale ufficiale in servizio

permanente dell'Arma dei carabinieri, di cui al precedente comma 1, sono le stesse del concorso ordinario indetto con decreto dirigenziale 1° agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale, n. 63, del 9 agosto 2005, i partecipanti ad entrambi i citati concorsi, qualora non siano trascorsi più di trenta giorni dalla data di svolgimento degli accertamenti sanitari per un concorso, saranno esonerati dalla ripetizione degli stessi accertamenti. In tal caso ai fini dell'attribuzione del profilo sanitario minimo saranno presi in considerazione i coefficienti accertati in precedenza.

Articolo 13 ***Accertamenti attitudinali***

1. Gli ufficiali giudicati fisicamente idonei saranno sottoposti ad accertamenti attitudinali, per il riconoscimento delle qualità indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente da parte della commissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d..
2. Tali accertamenti saranno svolti con le modalità definite nel più volte citato provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001.
3. L'ufficiale che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovrà far pervenire al predetto Centro – Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax – n. 06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potrà essere disposta solo se la stessa risulti compatibile con le date di svolgimento delle prove orali, di approvazione della graduatoria finale di cui all'articolo 15 e di inizio del corso applicativo.
4. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione formulerà un giudizio di “idoneità” o “non idoneità” che verrà comunicato agli ufficiali seduta stante. Tale giudizio è definitivo. Pertanto gli ufficiali giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.
5. Per motivi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, tenuto conto che le modalità di accertamento dell'idoneità attitudinale al servizio militare quale ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, di cui al precedente comma 1, sono le stesse del concorso ordinario indetto con decreto dirigenziale 1° agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale, n. 63, del 9 agosto 2005, i partecipanti ad entrambi i citati concorsi, qualora non siano trascorsi più di trenta giorni dalla data di svolgimento degli accertamenti attitudinali per un concorso, saranno esonerati dalla ripetizione degli stessi accertamenti. In tal caso ai fini dell'attribuzione del giudizio di cui al comma 4 del presente articolo sarà preso in considerazione l'esito degli accertamenti svolti in precedenza.

Articolo 14 ***Prova orale e prova orale facoltativa di lingua straniera***

1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale gli ufficiali risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari ed a quelli attitudinali.
2. La prova orale, vertente sulle materie riportate nel già citato Allegato “B” al presente decreto, avrà luogo nella sede e nei giorni che saranno resi noti agli interessati con lettera raccomandata o telegramma.

3. La prova orale si intenderà superata se l'ufficiale avrà riportato una votazione di almeno 18/30ⁱ.
4. Gli ufficiali assenti al momento dell'inizio della prova orale, nonché quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro il giorno stesso della prova, sarà valutato dalla Commissione ai fini della eventuale riconvocazione. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax – n. 06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potrà essere disposta solo se la stessa risulti compatibile con la data di approvazione della graduatoria finale di cui all'articolo 15 e di inizio del corso applicativo.
5. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per gli ufficiali che abbiano chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso, sarà svolta con le modalità indicate nel già citato Allegato "B" al presente decreto. Gli ufficiali che non intendessero sostenere più detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal sostenerla.
6. Agli ufficiali che supereranno la prova di cui al precedente comma 5 sarà assegnata una votazione in trentesimi, da 0 a 30, alla quale corrisponderà il seguente punteggio, utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 15:
 - da 18 a 20,999 = 0,25;
 - da 21 a 23,999 = 0,50;
 - da 24 a 26,999 = 0,75;
 - da 27 a 30,000 = 1,00.

Articolo 15 ***Graduatoria***

1. Gli ufficiali che risulteranno idonei in ciascuna delle prove ed accertamenti di cui all'articolo 2, comma 1, saranno iscritti nella graduatoria di merito che sarà formata dalla commissione esaminatrice in base alla somma:
 - dei voti riportati nelle due prove scritte;
 - del voto riportato nella prova orale;
 - dell'eventuale punteggio riportato nella prova orale facoltativa di lingua straniera;
 - del punteggio riportato nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 10.Detta graduatoria sarà approvata con decreto dirigenziale
2. A parità di merito si applicheranno, in sede di approvazione della graduatoria di merito, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi. L'elenco dei titoli di preferenza è riportato nel già citato Allegato "D" al presente decreto.
3. Il decreto di approvazione della graduatoria sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Articolo 16 ***Nomina***

1. Gli idonei che nella graduatoria di cui al precedente articolo 15 saranno compresi nel numero dei posti a concorso - semprechè non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto - saranno dichiarati vincitori e nominati

sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, con anzianità assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina, che sarà immediatamente esecutivo e con anzianità relativa secondo l'ordine della graduatoria del concorso.

2. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e saranno ammessi a frequentare un corso applicativo di durata non inferiore a sei mesi.
3. All'atto della presentazione i vincitori saranno tenuti a rilasciare dichiarazione con la quale contraggono una ferma di tre anni, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298. La mancata sottoscrizione di detta ferma determinerà la revoca della nomina.
4. I concorrenti di sesso femminile nominati sottotenenti in servizio permanente all'atto della presentazione al corso applicativo dovranno esibire il referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione.
5. I concorrenti di sesso femminile nominati sottotenenti in servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non possano frequentare o completare il corso applicativo saranno rinviati d'ufficio al corso successivo.
6. Al superamento del corso applicativo gli ufficiali che abbiano contratto la ferma di cui al precedente comma 3, hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di anni cinque che assorbe quella da espletare.
7. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo l'anzianità relativa verrà rideterminata in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso. I concorrenti di sesso femminile di cui al precedente comma 5 che portino a compimento con esito favorevole il corso applicativo assumeranno l'anzianità relativa che sarebbe loro spettata nel corso che non hanno potuto frequentare o completare.
8. Nei confronti dei sottotenenti che non supereranno il corso applicativo si provvederà alla revoca della nomina ed al loro collocamento in congedo.

Articolo 17

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 16, comma 2, l'amministrazione provvederà a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal concorrente, risultato vincitore del concorso, nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
Il certificato generale del casellario giudiziale verrà acquisito d'ufficio.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al comma 1 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Articolo 18

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Viale Tor di Quinto n. 119 - Roma, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonché in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale della Direzione Generale per il personale militare, responsabile del trattamento. Titolare del trattamento è il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 22 febbraio 2006

Ammiraglio di Squadra Mario LUCIDI

Fac simile della domanda di partecipazione al concorso
(in carta semplice da compilare a macchina o a stampatello)

**ALLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
PRESSO IL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO
VIALE TOR DI QUINTO 119 - 00191 ROMA (1)**

Il sottoscritto chiede di partecipare al concorso straordinario per la nomina di 20 sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri, pubblicato nella G.U. - 4^a serie speciale - n. 15 del 24 febbraio 2006.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

COGNOME

NOME

COMUNE DI NASCITA

PROV

C.A.P.

COMUNE DI RESIDENZA

PROV

C.A.P.

VIA

NR.

DATA DI NASCITA (gg,mm,aa)

SESSO (M/F)

CODICE FISCALE

COMUNE DOVE INTENDE RICEVERE LE COMUNICAZIONI

PROV

C.A.P.

INDIRIZZO DOVE INTENDE RICEVERE LE COMUNICAZIONI (via o Piazza)

NUMERO CIVICO

RECAPITO TELEFONICO DOVE GRADISCE RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI

INDIRIZZO E-MAIL AL QUALE RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI

INGLESE FRANCESE TEDESCO SPAGNOLO

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____
conseguito il ___/___/_____ con il voto di _____ presso _____;
- di essere cittadino/a italiano/a;
- di essere celibe/nubile vedovo/a coniugato/a separato/a divorziato/a;
- di essere SI NO iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____ (3);
- il numero di matricola meccanografica è _____;
- di essere proveniente dal _____ corso A.U.F.P.;
- di essere (indicare il grado) _____ e di essere in servizio presso il seguente Reparto/Ente: _____;
- di aver ultimato i 24 mesi di servizio il ___/___/_____;

./.

- di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non aver in corso procedimenti penali, di non aver in corso procedimenti penali nè procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultano a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario indica di seguito le condanne, le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale procedimento penale:

_____;

- di essere SÌ ¹ NO ¹ in possesso del/i seguente/i titolo/i di preferenza tra quelli indicati nell'allegato "D" al bando di concorso (2)

_____;

- di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di merito tra quelli indicati nell'articolo 11 del bando (2):

_____;

- di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e di aver prestato i seguenti servizi (4):

_____;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante lettera raccomandata o telegramma, eventuali variazioni del recapito cui ricevere le comunicazioni relative al concorso;
- di prestare il proprio consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso (D.Lgs. n. 196/2003);
- di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.

Allega alla presente i seguenti documenti (2): _____

(Luogo e data di sottoscrizione)

(Firma del concorrente)

NOTE

- (1) Le domande devono essere spedite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. I concorrenti devono presentare copia della domanda al Comando del Reparto/Ente di appartenenza. Copia della domanda e la ricevuta della raccomandata con cui la stessa è stata spedita dovranno essere portate al seguito ed esibite all'atto della presentazione alla prima prova scritta;
- (2) Il concorrente ha facoltà di allegare eventuale documentazione, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, relativa a titoli di merito o di preferenza ritenuta utile.
- (3) In caso di non iscrizione indicarne il motivo in apposita dichiarazione da allegare alla domanda.
- (4) Indicare i servizi prestati e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. La dichiarazione va resa anche se negativa.

Ove è richiesto di barrare una casella contrassegnata con , e sia necessario fornire risposta, utilizzare la lettera X. Il modulo deve essere compilato a stampatello, utilizzando una penna biro con inchiostro nero. In caso di errore nella compilazione del modulo o qualora lo stesso sia macchiato non apportare correzioni o cancellature, ma compilare un altro modulo.

PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME

PROVE SCRITTE (articolo 9 del bando)

1^a prova scritta

Svolgimento, in un tempo non superiore a sei ore, di un tema di cultura generale attinente alle discipline sociali, politiche, storiche e geografiche trattate durante la frequenza dei corsi per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

2^a prova scritta.

Svolgimento, in un tempo non superiore a sei ore, di un tema di cultura tecnico-professionale sul servizio di istituto o sul diritto penale su argomenti indicati nelle tesi della prova orale delle rispettive materie.

PROVA ORALE (articolo 14 del bando)

Colloquio, in un tempo non superiore a 45 minuti, sulle seguenti materie:

DIRITTO PENALE

- 1^a tesi:** la norma penale; precetto e sanzione; destinatari delle norme penali; natura del potere punitivo e titolarità dello stesso; principio di legalità.
- 2^a tesi:** l'efficacia della norma penale; l'obbligatorietà della legge penale; cittadini e stranieri; l'extradizione; il luogo del commesso reato.
- 3^a tesi:** il reato; il soggetto attivo; l'oggetto giuridico; il soggetto passivo; l'elemento soggettivo; delitti e contravvenzioni; la condotta; l'evento; il nesso causale; la coscienza e la volontà dell'atto; il dolo; la colpa; la responsabilità oggettiva; cause soggettive di esclusione del reato.
- 4^a tesi:** le forme di manifestazione del reato; il tentativo; il concorso di reati; il concorso di persone; l'imputabilità; la capacità criminale.
- 5^a tesi:** le conseguenze giuridiche del reato; la pena nel diritto vigente; pene principali e pene accessorie; la punibilità; la querela, l'istanza e la richiesta; l'amnistia, l'indulto e la grazia, la prescrizione; le misure di sicurezza.

PROCEDURA PENALE

- 1^a tesi:** i soggetti processuali: giudice; pubblico ministero; polizia giudiziaria; imputato; parte civile; persona offesa; difensore.
- 2^a tesi:** gli atti e le prove: documentazione e traduzione degli atti; notificazione; nullità degli atti; mezzi di prova; mezzi di ricerca della prova.
- 3^a tesi:** le misure precautelari: il fermo e l'arresto; le misure cautelari: misure cautelari personali; misure coercitive; misure interdittive; misure cautelari reali; estinzione delle misure; impugnazione dei provvedimenti che dispongono misure cautelari.
- 4^a tesi:** le indagini preliminari e l'udienza preliminare: notizia di reato; condizioni di procedibilità; attività ad iniziativa della Polizia Giudiziaria; attività del P.M.; indagini difensive; incidente probatorio; chiusura delle indagini preliminari; udienza preliminare. Procedimenti speciali: giudizio abbreviato; giudizio direttissimo; giudizio immediato; procedimento per decreto; procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica ed innanzi al Giudice di Pace.
- 5^a tesi:** il giudizio, le impugnazioni e l'esecuzione: atti preliminari; udienza e dibattimento; sentenza; appello; ricorso per cassazione; revisione; esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali; procedimento di esecuzione; magistratura di sorveglianza; casellario giudiziale.

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO

- 1^a tesi:** fonti delle norme giuridiche; gli usi; l'interpretazione della legge; l'analogia; il rapporto giuridico; i diritti soggettivi; la persona fisica; la persona giuridica.
- 2^a tesi:** i diritti reali; la proprietà; il possesso; le scritture private equiparate agli atti pubblici; i titoli di credito con particolare riferimento alla cambiale ed all'assegno.
- 3^a tesi:** l'atto ed il negozio giuridico; la manifestazione di volontà; il contratto: definizione, elementi essenziali, classificazione.
- 4^a tesi:** l'impresa; l'azienda; società di persone: società semplice; società in nome collettivo; società in accomandita; società di capitali; la società per azioni; la società in accomandita per azioni; la società a responsabilità limitata, società cooperative.
- 5^a tesi:** il rapporto di lavoro subordinato; i sindacati; lo statuto dei lavoratori; diritti ed obblighi delle parti; il contratto collettivo; il processo del lavoro.

TECNICA PROFESSIONALE

- 1^a tesi:** la premessa al Regolamento Generale per l'Arma dei carabinieri. La deontologia dell'Ufficiale: i valori fondamentali; il governo del personale (la conoscenza del personale, l'esempio, l'educazione, l'istruzione, l'assistenza, le ricompense, le punizioni, l'azione di controllo. La posizione istituzionale dell'Arma nel contesto delle FF. AA. e delle altre Istituzioni dello Stato: il ruolo ed i compiti dell'Arma secondo la legge n. 78/2000 ed i conseguenti provvedimenti di attuazione.
- 2^a tesi:** il servizio d'istituto: classificazione e ripartizione, norme da seguire nel comandare il servizio, la registrazione del servizio, norme di comportamento operativo, particolarità sul servizio istituzionale, il servizio di pronto intervento, i servizi di prossimità (carabiniere di quartiere, i servizi in aree urbane degradate e in aree rurali). Il coordinamento delle forze di polizia a livello locale. La banca dati delle Forze di Polizia.
- 3^a tesi:** l'ordinamento dell'Arma. Il Comando Generale, l'organizzazione addestrativa, l'organizzazione territoriale, l'organizzazione mobile e speciale, i reparti per esigenze specifiche. La struttura logistica dell'Arma. La telematica nell'Arma.
- 4^a tesi:** l'amministrazione della disciplina. Le sanzioni disciplinari. Competenze disciplinari: principi generali. Principi generali di amministrazione della disciplina militare. L'amministrazione della disciplina nell'Arma dei carabinieri. Gli speciali doveri dei militari dell'Arma. Le sanzioni disciplinari di stato.

STORIA DELL'ARMA DEI CARABINIERI

- 1^a tesi:** premesse storiche sulle origini dell'Arma dei carabinieri; la fondazione del Corpo; le prime prove; le guerre per l'indipendenza e unità nazionale.
- 2^a tesi:** le operazioni contro il brigantaggio tra il 1860 ed il 1870; l'Arma degli ultimi decenni del XIX secolo e all'inizio del nuovo secolo.
- 3^a tesi:** l'Arma nella 1^a guerra mondiale, nel primo dopoguerra e oltremare.
- 4^a tesi:** l'Arma nella 2^a guerra mondiale, nella guerra di liberazione e nella resistenza; il secondo dopoguerra.
- 5^a tesi:** l'Arma nell'Italia contemporanea; l'Arma proiettata verso il futuro.

PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA (articolo 14 del bando)

La prova, della durata massima di quindici minuti, si svolgerà con le seguenti modalità:

- breve colloquio di carattere generale;
- lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale;
- conversazione guidata che abbia come spunto il brano.

La lingua potrà essere scelta fra inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Avvertenza

MODALITA' PER LA RICHIESTA DELLE SINOSI

Gli ufficiali che desiderano ricevere le sinossi per la preparazione agli esami delle sole materie militari, devono versare 6,71 euro sul c/c postale n. 31269004 intestato alla Scuola Ufficiali Carabinieri, via Aurelia n. 511 - Roma, indicando la causale del versamento ed il Reparto od indirizzo presso il quale dovranno essere spedite le sinossi medesime.

Per quanto attiene alla preparazione nelle materie non militari, si suggerisce di far ricorso ad aggiornati testi giuridici in libero commercio.

PROVE DI EFFICIENZA FISICA

CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE (articolo 11, comma 5, del bando)			
PROVE OBBLIGATORIE			
1 CORSA PIANA MT 1000	2 PIEGAMENTI SULLE BRACCIA Tempo massimo 2'	3 SALTO IN ALTO Massimo tre tentativi	ESITO
$5' \geq T$	$P \geq 13$	CM 110	IDONEO
$T > 5'$	$P < 13$	< CM 110	NON IDONEO
P = Numero dei piegamenti T = Tempo impiegato			

CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE (articolo 11, comma 6, del bando)			
PROVE OBBLIGATORIE			
1 CORSA PIANA MT 1000	2 PIEGAMENTI SULLE BRACCIA Tempo massimo 2'	3 SALTO IN ALTO Massimo tre tentativi	ESITO
$5' e 35'' \geq T$	$P \geq 8$	CM 90	IDONEO
$T > 5' e 35''$	$P < 8$	< CM 90	NON IDONEO
P = Numero dei piegamenti T = Tempo impiegato			

I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in sequenza.

L'esecuzione dei tre esercizi determinerà giudizio di idoneità senza attribuzione di alcun punteggio incrementale.

Il mancato superamento degli esercizi obbligatori determinerà giudizio di non idoneità ed esclusione del concorrente dal concorso.

I concorrenti che lamentassero postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio delle prove, idonea certificazione medica che sarà valutata dalla Commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito il personale medico presente, adotterà le conseguenti determinazioni, autorizzando l'eventuale differimento ad altra data della effettuazione delle prove. Tuttavia la riconvocazione potrà essere disposta solo se la stessa risulti compatibile con le date di svolgimento delle prove orali, l'approvazione della graduatoria finale di cui all'articolo 15 e l'inizio del corso formativo.

Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell'inizio delle prove accusassero una indisposizione o che dovessero infortunarsi durante l'esecuzione di uno degli esercizi dovranno farlo immediatamente presente alla Commissione la quale, sentito il personale medico presente, adotterà le conseguenti determinazioni. Non saranno pertanto prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove che pervenissero da parte di concorrenti che abbiano portato comunque a compimento, anche se con esito negativo, le prove di efficienza fisica.

ELENCO DEI TITOLI DI PREFERENZA

1. A parità di merito, nella formazione della graduatoria di cui all'articolo 15 del presente decreto, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti titoli di preferenza:
 - a. insigniti di medaglia al valor militare;
 - b. orfani di guerra;
 - c. orfani di caduti per fatto di guerra;
 - d. orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - e. provenienti dalle Scuole militari delle Forze armate;
 - f. feriti in combattimento;
 - g. capi di famiglia numerosa;
 - h. figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
 - i. figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
 - j. figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - k. i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
 - l. i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
 - m. i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - n. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
 - o. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;
 - p. coniugati e non con riguardo al numero di figli a carico;
 - q. militari volontari nelle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

2. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
 - dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il concorrente sia coniugato o meno;
 - dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche.

3. In assenza di titoli di preferenza, a parità di merito, sarà preferito il concorrente più giovane d'età, in applicazione del 2° periodo dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 127/1997, aggiunto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998.

4. I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. (1)

NOTA

- (1) Il concorrente che nella domanda di partecipazione al concorso abbia dichiarato il possesso di uno o più titoli di preferenza deve fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i previsti controlli.